

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata a socio unico Comune di Firenze con la denominazione "**ATAF S.R.L.**"

### **Articolo 2 – SEDE**

La società ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Le eventuali variazioni all'indirizzo della sede nel Comune di cui al comma precedente dovranno essere comunicate dall'Organo Amministrativo ai soci, con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, entro 8 (otto) giorni dalla determinazione amministrativa di merito.

Spetta all'assemblea dei soci competente per le modifiche all'atto costitutivo deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **Articolo 3 – DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominato, del collegio sindacale, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'apposita iscrizione nel registro Imprese ex art. 16 L. 2/2009.

### **Articolo 4 – DURATA**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 5 – ATTIVITA' SOCIALE**

La società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito dai soci.

Per il perseguimento della finalità sociale la società potrà compiere ogni attività di valorizzazione ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la vendita e la permuta- anche frazionate-, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e l'amministrazione degli immobili di proprietà;
- l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché, in base a contratti di locazione finanziaria;
- l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni che l'organo amministrativo ritenga necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale così, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385), ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acqui-

sto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, e di diritti reali immobiliari ed aziendali;

- compiere, in via residuale ed esclusivamente nei confronti del socio unico o di sue partecipate, attività di servizio che valorizzino il patrimonio e le risorse societarie, anche con riferimento alle attività storicamente esercitate;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

#### **Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di € 29.594.572,78 (ventinovemilionicinquecentonovantaquattromilacinquecentosettantadue virgola settantotto) ripartito fra i soci in proporzione ai rispettivi conferimenti e diviso in quote a norma dell'art. 2468 c.c..

Il capitale sociale può essere aumentato oltre che con conferimento in denaro anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti soci sono infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 7 - ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché nel territorio della comunità europea.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata anche a mano, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica certificata purché la convocazione sia spedita al socio almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto delle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente o informato l'amministratore unico e purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio nominato dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio, il quale redige il verbale.

Il verbale indica la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; altresì indica le modalità ed il risultato delle votazioni e consente, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, è trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni

di cui all'art. 2372 c.c..

### **RIUNIONE IN TELECONFERENZA**

L'assemblea ordinaria può riunirsi mediante tele o televideoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 8 – AMMINISTRATORE UNICO**

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

All'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il compenso dell'amministratore unico sarà determinato dall'assemblea.

L'amministratore unico può nominare procuratori speciali per singole operazioni, delimitandone i poteri.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi di amministrazione.

### **Articolo 9 - ORGANO DI CONTROLLO**

I soci provvedono alla nomina di un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali. Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il sindaco unico è rieleggibile. L'emolemento è stabilito dai soci all'atto della nomina. Non possono essere nominati alla carica di sindaco unico, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. Il sindaco unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.. Il sindaco unico deve redigere il verbale delle verifiche, relazioni e pareri trascritti nell'apposito libro. Il sindaco unico deve assistere alle riunioni delle assemblee.

### **Articolo 10 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'amministratore unico, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

### **Articolo 11 - LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri con le maggioranze previste dall'articolo 2487 Codice Civile.

### **Articolo 12 - RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio comunica la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

### **Articolo 13 – ALTRE DISPOSIZIONI**

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del Decreto Legislativo 175/16.

F.to Iacopo Lisi

F.to Pasquale Marino Notaio